

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona

17100 Savona - Via San Lorenzo, 3/4

☎ 019826452 • 📠 019853155

e-mail: info@ordinefarmacistisavona.it – PEC: ordinefarmacistisv@pec.fofi.it

Cod. Fisc. 80005490091

Prot. 890

Savona, 24 dicembre 2021

AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE FARMACISTI SAVONA
ALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Oggetto: **obbligo vaccinale** - art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. – chiarimenti e raccomandazione consultazione casella PEC - **a breve le verifiche dell'Ordine.**

Dal sistema informativo del Ministero della Salute risulta un numero elevato di iscritti all'Ordine non in regola con l'obbligo vaccinale. Questo dato anomalo è in larga misura causato dalla mancata esecuzione della terza dose del vaccino, che è anch'essa **obbligatoria alla scadenza del 150° giorno dopo la somministrazione della seconda dose** del ciclo. Nei prossimi giorni l'Ordine darà inizio alle procedure di controllo previste dall'art. 4 del DL 1/4/2021 n. 44, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del DL 26/11/2021 n. 172, e il farmacista che non abbia già ricevuto la terza dose, per evitare la sospensione dall'esercizio della professione, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'Ordine, che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovrà esibire la richiesta di **prenotazione della vaccinazione** per una data entro e non oltre 20 giorni dallo scadere dei cinque mesi dall'ultima dose del ciclo primario e, comunque, dal ricevimento dell'invito dell'Ordine. Per chiarezza: se i cinque mesi dalla seconda dose scadono il 28 dicembre, per non incorrere nella sospensione si deve dimostrare di avere un appuntamento per la terza somministrazione entro il 17 gennaio.

Si precisa che eventuali **certificazioni di esenzione alla vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, redatte dal medico di medicina generale, devono rispettare le indicazioni del Ministero della Salute fornite nella circolare n. 35309 del 4.08.2021 prorogata sino al 31.12.2021 con circolare n. 53922 del 25.11.2021. Pertanto, le stesse devono contenere: - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); - la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; - la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (al momento data al massimo fino al 31 dicembre 2021).

Si raccomanda ancora una volta ai colleghi **di consultare con frequenza la propria casella PEC** (comunicata all'Ordine e presente in INI PEC) e di rispettare le tempistiche sopra descritte.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Zorgno

firma omessa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

